# REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/74 DELLA COMMISSIONE

**del 7 agosto 1974**

**relativo all'elenco dei vini liquorosi di qualità originari dei paesi terzi, previsto nella definizione del « vino liquoroso », lettere ii), quale figura all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 948/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1533/74 (4), in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70 è data la definizione del vino liquoroso originario dei paesi terzi ; che tale definizione richiede per taluni vini liquorosi di qualità la compilazione di un elenco, comprendente i vini che sono tradizionalmente ottenuti mediante aggiunta di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e rispondente, salvo per quest'operazione, alla definizione del mosto di uve concentrato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I vini di cui alla definizione del « vino liquoroso » quale figura all'articolo 2, punto ii), del regolamento (CEE) n. 948/70 sono i seguenti :

— Jerez Pedro Ximenez — Xérès Pedro Ximenez — Sherry Pedro Ximenez,
— Malaga,
— vino liquoroso di Tarragona,
— Madeira.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 6.
(4) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 3.